

<b>REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DIFFERENZIATI DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI	2
ART. 2 - DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	2
ART. 3 - FORMA DI GESTIONE	2
ART. 4 - DIVIETI ED OBBLIGHI	3
<b>TITOLO II</b>	<b>3</b>
<b>NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</b>	<b>3</b>
ART. 5 - DEFINIZIONE DI BATTERIE E PILE	3
ART. 6 - RACCOLTA BATTERIE	3
ART. 7 - RACCOLTA PILE	3
ART. 8 - DEFINIZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI	4
ART. 9 - RACCOLTA PRODOTTI FARMACEUTICI	4
ART. 10 - DEFINIZIONE PRODOTTI, E RELATIVI CONTENITORI, ETICHETTATI "T" E/O "F"	4
ART. 11 - RACCOLTA PRODOTTI, E RELATIVI CONTENITORI, ETICHETTATI "T" E/O "F"	4
ART. 12 - POTERI DEL SINDACO	4
<b>TITOLO III</b>	<b>4</b>
<b>TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</b>	<b>4</b>
ART. 13 - DISPOSIZIONI	4
<b>TITOLO IV</b>	<b>5</b>
<b>SANZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE</b>	<b>5</b>
ART. 14 - SANZIONI	5
<b>TITOLO V</b>	<b>5</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>5</b>
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED OMOLOGAZIONE	5
ART. 16 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI	5



# COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DIFFERENZIATI DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi, secondo quanto disposto dall'art.8, secondo comma punto d) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e dell'art.3 legge 29/10/1987 n. 441.

2. Nell'ambito del suddetto servizio devono essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, stoccaggio e smaltimento tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti urbani pericolosi e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi, nonché favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ad altri tipi di rifiuto diversi da quelli urbani pericolosi, per i quali valgono le particolari normative in materia.

##### **ART. 2 - DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente regolamento ed in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

##### **ART. 3 - FORMA DI GESTIONE**

1. La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi costituisce attività di pubblico interesse ed i relativi servizi devono essere organizzati e condotti, con diritto di privativa, dal Comune in regime di amministrazione diretta,

#### **ART. 4 - DIVIETI ED OBBLIGHI**

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, fatta salva e preferita ogni possibile forma di riutilizzo o recupero consentita dalla tecnica contemporanea.

2. È fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla Pubblica Amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti con altri rifiuti.

3. I produttori di rifiuti urbani pericolosi, sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata.

4. Resta salvo ogni altro divieto e obbligo previsto dalla normativa in materia.

### **TITOLO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

#### **ART. 5 - DEFINIZIONE DI BATTERIE E PILE**

1. Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/82 si intendono per batterie e pile qualunque tipo di accumulatore di energia o apparato chimico produttore di corrente elettrica, tipo pila a secco, con carbone e biossido di manganese, nichel-cadmio, al mercurio, batterie di autoveicoli e natanti ecc.

#### **ART. 6 - RACCOLTA BATTERIE**

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di raccolta differenziata delle batterie, così come definite dall'art. 5.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta viene attivata dietro singola richiesta degli interessati.

#### **ART. 7 - RACCOLTA PILE**

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di raccolta differenziata delle pile, così come definite dall'art.5.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti in appositi contenitori installati presso punti prestabiliti, di massima esercizi commerciali di rivendita, e in altri luoghi anche con modalità diverse da definire con appositi provvedimenti amministrativi.

## ART. 8 - DEFINIZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI

1. Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/82 si intendono per prodotti farmaceutici le sostanze chimiche ad attività farmaceutica, scaduti o rimasti inutilizzati, e destinati all'abbandono.

## ART. 9 - RACCOLTA PRODOTTI FARMACEUTICI

1. L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di raccolta differenziata dei prodotti farmaceutici, così come definiti dall'art.8.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti in appositi contenitori o presso punti prestabiliti, di massima farmacie, presidi socio-sanitari, ed in altri luoghi anche con modalità diverse da definire con appositi provvedimenti amministrativi.

## ART. 10 - DEFINIZIONE PRODOTTI, E RELATIVI CONTENITORI, ETICHETTATI "T" E/O "F"

1. Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 si intendono per prodotti etichettati "T" e/o "F" le sostanze chimiche tossiche e/o infiammabili, e relativi contenitori, quali (vernici, solventi, diserbanti ecc.) individuabili in base a specifica simbologia.

## ART. 11 - RACCOLTA PRODOTTI, E RELATIVI CONTENITORI, ETICHETTATI "T" E/O "F"

1. L'Amministrazione Comunale, per una razionale organizzazione del servizio, considerati i possibili rischi e pericoli per la salute pubblica derivanti dalla commistione e dallo stoccaggio di tali rifiuti, demanda fin da ora al Sindaco l'adozione di successivi atti amministrativi per la definizione dei criteri e delle modalità di raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuto non appena intervenute le apposite normative tecniche in materia.

## ART. 12 - POTERI DEL SINDACO

1. È demandata al Sindaco la esecuzione della presente normativa con definizione dei punti di conferimento, e delle modalità di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi, così come definiti dall'art.2.

## TITOLO III

### **TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

## ART. 13 - DISPOSIZIONI

1. Il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi dovranno essere effettuati con le modalità e le forme atte a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la salute pubblica, così come previsto dall'art.1 del D.P.R. n. 915/82.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### **ART. 14 - SANZIONI**

1. In caso di violazione della presente normativa si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. n. 915/82 Titolo V, art. 24 e successivi.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED OMOLOGAZIONE**

1. Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 62 comma 3, del T.U. L.C.P. 1934 e l'art. 129 del Reg.1911 diverrà esecutivo con la pubblicazione successiva all'esecutività della delibera cui accede.

2. Ai sensi dell'art. 102 del T.U. 1934 L.C.P. e degli artt. 4, 13, 27, e 34 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 il presente regolamento verrà successivamente inviato per l'omologazione all'organo di controllo competente.

#### **ART. 16 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Approvato con Del. C.C. n.

[| INDICE |](#)